

STATUTO

**ROSALBA & ELISABETTA
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOZZOLO MN VIA ARNALDO DA
BRESCIA 32

Numero REA: MN - 253985

Codice fiscale: 02452440205

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-01-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al numero 3.431 di Raccolta.

**STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA
A MUTUALITÀ PREVALENTE**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita ai sensi della Legge n. 381/1991 e successive modifiche e integrazioni la Società cooperativa sociale denominata

"ROSALBA & ELISABETTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

1.2 La società ha sede nel Comune di Bozzolo (MN).

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità, finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (di tipo A) e lo svolgimento di attività diverse – agricole – industriali – commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (di tipo B).

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma purchè compatibile con lo stato di socio.

3.2 La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi al fine del conseguimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa per realizzare i propri scopi sociali distingue le due tipologie di attività come di seguito strutturate.

I) Le attività di "tipo A" che riguardano la sfera socio-sanitaria ed educativa, si articolano nelle seguenti azioni:

1. gestione di strutture residenziali, semi-residenziali, educative o assistenziali, centri di accoglienza, mense, e di tutte le attività connesse (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: pulizia, sanificazione, ristorazione, lavanderia) volte a rispondere ai bisogni delle persone a disagio e a quelli del territorio;
2. gestione di centri sociali e ambulatori di servizi sanitari specialistici;
3. la promozione, la creazione, il coordinamento e la gestione di strutture comunitarie pubbliche e private, socio sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventive, cliniche, dormitori, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, asili nido, residenze protette, comunità alloggio, case-famiglia, centri diurni,

mini alloggi protetti, case di riposo, residenze sanitarie assistite, ricoveri di sollievo, centri di aggregazione ricreativi, culturali e sociali per soggetti svantaggiati o appartenenti a fasce socialmente deboli e/o a rischio;

4. l'assistenza sanitaria, in strutture accreditate, ivi compresi in loco domiciliare anche mediate mezzi di trasporto appositamente attrezzati per accertamenti e analisi sanitaria al fine della individuazione di diagnosi e prevenzione sulle malattie;

5. la promozione, il sostegno e la gestione di servizi domiciliari di assistenza, aiuto domestico, espletamento di pratiche burocratiche, attività di accompagnamento, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o alte strutture di accoglienza e ricovero, ivi compresa l'assistenza farmaceutica e medica per pazienti in trattamento domiciliare e pubblico;

6. attività e servizi di riabilitazione per il recupero fisico – psichico di malati, tossicodipendenti e di tutti coloro che siano socialmente deboli e/o a rischio;

7. l'attività di servizio telesoccorso, teleassistenza, taxi notturno, trasporto degenti e dializzati, per assistenza sanitaria e accompagnamento delle persone bisognose da, per e nei centri di assistenza, diagnosi e cura;

8. la promozione, la creazione, il coordinamento, e la gestione di strutture di accoglienza, centri diurni, comunità alloggio per soggetti svantaggiati o appartenenti a fasce socialmente deboli e/o a rischio;

9. attività di assistenza sociale rivolta a persone e famiglie;

10. la promozione, il coordinamento e la gestione di servizi e attività volti a prevenire nella popolazione forme di disagio;

11. la promozione, il coordinamento e la gestione di attività socio-culturali, sportive, ricreative, aggregative, di recupero e riabilitative, per tutte le fasce di età, nonché per coloro che versano in particolari situazioni di disagio e di svantaggio;

12. la promozione, il sostegno e la gestione di attività formative;

13. la promozione, il sostegno e la gestione del servizio di segretariato sociale e di mediazione linguistica e culturale;

14. la promozione, il coordinamento e la gestione di iniziative di progettazione, formazione e consulenza, anche in collaborazione e/o partenariato con enti locali e altri soggetti, nell'ambito dei piani previsti dalle normative regionali, nazionali e della comunità europea in materia di politiche sociali, del lavoro e dello sviluppo;

15. l'elaborazione e la gestione di progetti formativi di orientamento e di diffusione della cultura del lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, e presso i cittadini attraverso accordi di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati;

16. l'elaborazione e la gestione di progetti di utilità sociale redatti su commissione di soggetti pubblici o privati;

17. la promozione, il coordinamento e la gestione di attività di formazione professionale prevalentemente nell'area dello svantaggio, in sedi operative, intese come unità organizzative locali, idonee e accreditate, secondo la normativa vigente;

18. la promozione di una reale partecipazione allo sviluppo dell'educazione alla salute dei minori e dei giovani, mediante l'ideazione e la gestione di iniziative di carattere formativo e ludico-ricreativo, centri di aggregazione, centri polivalenti, ludoteche, informa-giovani e centri di interesse - tese a prevenire condizioni di disagio psico-fisico e sociale;

19. interventi a favore delle famiglie con la gestione di centri di consulenza e di mediazione familiari quali i “nidi famiglia” per l'educazione del bambino. Per “nido famiglia” s'intende l'attività di cura di bambini da 0 a 3 anni svolta senza

fini di lucro promossa e autogestita da famiglie utenti.

20. la promozione, il coordinamento e la gestione di attività volte alla rivalutazione del territorio regionale ed all'offerta di momenti culturali e di conoscenza del territorio regionale, nazionale ed internazionale a soggetti socialmente svantaggiati: turismo sociale, promozione turistica, ecc.;

21. la creazione e la gestione di strutture culturali, ludico-ricreative e informatiche: siti internet, biblioteche, teatri, campi di calcio, oratori, ecc.;

22. psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo) e supporto psicologico e sociale al fine di creare le forme di sostegno alle persone.

II) Le attività di "tipo B" che la Cooperativa intende realizzare per favorire l'inserimento di persone svantaggiate sono:

1. lavori di pulizie in genere sia civili che industriali, aree interne ed esterne, la disinfezione e disinfestazione, la sanificazione in genere di stabilimenti, strutture sanitarie e di ricovero, alberghi, strutture ricettive, aeroporti, stazioni ferroviarie e depositi autofilotranvieri, alberghi e condomini, magazzini di produzione ivi compresi macchinari, attrezzature e strumentazione per la produzione e lavorazione di generi alimentari, artigianali e di vario genere;

2. attività di autotrasporto di merci e prodotti, mobili, materiali e collettame in genere per conto proprio e di terzi ivi compresi l'esecuzione di sgomberi di appartamenti ed uffici ivi compresi la custodia e deposito, imballaggi di mobili e merci per conto proprio e di terzi, la messa in ripristino dei locali ivi compresi i lavori di edilizia manutentiva, tinteggiature, imbiancature;

3. gestire lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione di verde pubblico e privato, di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici secondo le normative vigenti e acquisendo le eventuali necessarie autorizzazioni;

4. la gestione, direttamente o in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, di attività produttive di lavorazione e/o trasformazione di beni alimentari, artigianali e di vario genere svolte secondo i principi dello statuto sociale anche attraverso impianti di manipolazione, trasformazione e produzione, nonché la fornitura di servizi mediante impianti e la gestione di appositi laboratori e stabilimenti di produzione e lavorazione;

5. attività di facchinaggio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, di elevazione e/o diversi, ivi compresi la movimentazione di merci, prodotti, opere e manufatti in genere;

6. lavori di manutenzione in genere, installazione di impianti e macchinari, impianti elettrici e idraulici, attività di carpenteria metallica, saldatura, produzione, lavorazione e assemblaggio di manufatti e opere in plastica, vetro, metallo e di altro genere;

7. lavori di assemblaggio, di controllo, di montaggio, e di ogni altra attività connessa con il mondo della produzione industriale e artigianale;

8. la costruzione, la ristrutturazione, il restauro, con il sistema dell'appalto per conto di terzi o con il conferimento dell'appalto a terzi o con gestione diretta di opere edilizie e di impiantistica ed affini, di interesse sia pubblico che privato, di edifici destinati a case di civile abitazione, negozi, opifici industriali, centri commerciali e/o alberghieri nonché opere pubbliche in genere;

9. gestione di parcheggi e servizi di vigilanza e custodia non armata;

10. gestione di attività di ristoro e di strutture ricettive e di intrattenimento;

11. lavanderia per i servizi di lavaggio, sanificazione, stiratura e confezionamento della biancheria piana e personale;

12. servizi di cura, custodia e trasporto di animali domestici;

13. servizi in campo informatico, ed in particolare corsi, consulenze, programmazione e produzione di software, installazioni e assistenza all'utente finale, servizi Internet e Intranet, ed in generale ogni attività connessa;

14. fotocomposizione e stampa, rilegature, elaborazioni grafiche, promozione di attività editoriale e pubblicitaria;

15. servizi di rilevazione, immissione e gestione dati, di digitalizzazione testi, di segreteria, di contabilità, di rilevazione e monitoraggio del territorio e della popolazione, di traduzioni, di organizzazione e gestione di congressi e manifestazioni culturali e economiche;

16. la promozione dell'economia sociale e locale attraverso attività di consulenza e di progettazione anche attraverso lo sviluppo e l'organizzazione di attività agricole, artigianali, industriali e commerciali;

17. l'organizzazione di eventi di ogni genere, fiere, manifestazioni, congressi, convegni, seminari, feste;

18. l'organizzazione e gestione di attività legate a: turismo sostenibile, turismo sociale, turismo ecologico-ambientale, turismo religioso, gestione di servizi legati alle attività turistiche, gestione di centri di vacanze sociali, di case-vacanze, di strutture alberghiere e residenziali in genere; gestione, commercializzazione e promozione di pacchetti turistici;

19. la gestione di centri di informazione, sportelli informativi, di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale;

20. mediazione linguistica e culturale;

21. gestione di laboratori per cucitura e confezionamento per conto terzi e di propria produzione.

4.3 La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

4.3 La finalità generale che la Cooperativa intende perseguire è la liberazione integrale della persona umana in tutte le sue dimensioni esistenziali, a partire da coloro che hanno meno autonomia e potere, mediante la solidale partecipazione.

La cooperativa sociale persegue la liberazione integrale delle persone svantaggiate, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di soggetti con problematiche legate alle dipendenze e provenienti dal disagio sociale in genere, ai sensi dell'art. 1 della legge 381/1991 e successive modifiche.

4.4 La Società Cooperativa, retta dai principi della mutualità, senza finalità speculative, si propone di richiedere anche finanziamenti e contributi a Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

4.5 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-

menti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.6 La Cooperativa potrà inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito banche, società o privati concedendo garanzie, anche reali nei confronti di terzi, nonché assumere partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, od affine o connesso al proprio, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed raggruppamenti di imprese.

4.7 La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c..

4.8 Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali.

4.8 La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI - STRUMENTI FINANZIARI

Art. 5 (Soci)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci sono distinti in 3 categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci volontari;
- c) soci finanziatori;

5.2 Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa.

5.3 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa salvo assenso dell'Organo Amministrativo.

5.3 Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Possono essere soci volontari anche enti e persone giuridiche pubbliche o private per concorrere alle attività della cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo.

Le modalità di sottoscrizione della quota del capitale sociale, nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la cooperativa non compresi nel presente statuto, sa-

ranno stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del presente statuto e delle norme di legge vigenti in materia.

Possono essere ammessi nella cooperativa soci denominati soci finanziatori, il cui rapporto sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

6.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

6.2 Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, devono tuttavia completare la loro formazione professionale o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

6.4 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

6.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.6 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

6.7 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.8 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.9 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti sopra previsti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere se trattasi di persona fisica:

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere; d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 del presente statuto. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile se trattasi di società, associazione od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),c)d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. 7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5. 7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. 7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci . 7.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. 7.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci) 8.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta). 8.2 Ogni socio deve sottoscrivere il numero minimo di quote pari a 1 (uno). 8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) 9.1 Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. 9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste per la domanda di ammissione. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio. 9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il

socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori ;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax, ovvero mediante raccomandata a mano.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è una persona fisica;

2. per recesso esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica;

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata alla società.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società .

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla co-

municazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio :

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- g) in tutti gli altri casi previsti dal regolamento interno;

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio

stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni . Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità previste per l'ipotesi di liquidazione.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione come sopra prevista.

16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità sopra previste.

16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi sopra indicati oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

18.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori e sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

18.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

18.3 Le riserve, salve quelle eventuali da sovrapprezzo, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

19.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

19.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

19.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

19.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

19.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

19.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 20 (Ristorni)

20.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

20.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme :

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

20.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento .

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ

Art. 21 (Decisioni dei soci)

21.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione .

21.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

21.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 22 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

22.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

22.2 Ai soci è assegnato il termine di 15 giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

22.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

22.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata

voto favorevole secondo il principio del silenzio assenzio.

22.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

22.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

22.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 23 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

23.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

23.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, anche in richiamo dell'art. 22.4, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto nell'articolo che segue.

23.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

23.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

23.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 24 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)

24.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. che precedono, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.

24.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei

voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

25.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 21 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

25.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

25.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

25.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

25.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

26.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

26.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, in prima convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto.

Art. 27 (Votazioni)

27.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

27.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

27.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 28 (Voto)

28.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

28.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

28.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

29.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

Art. 30 (Amministrazione)

30.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

30.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

30.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

30.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

30.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 31 (Compiti degli Amministratori)

31.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della

Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

31.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

31.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 32 (Metodi decisionali semplificati)

32.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto per l'ipotesi di metodo decisionale collegiale, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

32.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

32.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

32.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

32.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 33 (Metodo decisionale collegiale)

33.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

33.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

33.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la

maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

34.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

34.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

34.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

35.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

36.1 L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

36.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

36.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

36.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

36.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

**TITOLO VII
ORGANO DI CONTROLLO e
CONTROVERSIE**

Art. 37 (Collegio sindacale)

37.1 Il collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

37.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

37.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 38 (Compiti)

38.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 39 (Organo di controllo facoltativo)

39.1 Con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

39.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominato con le modalità di cui al successivo art. 46, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie tra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di amministrazione, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

L'Arbitro unico sarà scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della provincia ove ha la sede legale la società.

In difetto di designazione, sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'arbitro unico decide secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

L'arbitro decide nel termine di tre mesi dalla nomina, salvo che esso proroghi detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'Arbitro unico fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. In ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'arbitro e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Societa' o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attivita' sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

43.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilit  a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilit  di funzionamento o per la continuata inattivit  dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

43.2 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominer  uno o pi  liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
 - b) in caso di pluralit  di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - c) a che spetta la rappresentanza della societ ;
 - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

44.1 In caso di scioglimento della Societ , l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sar  devoluto con le modalit  previste dalla legge.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

45.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Societ  ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivit  mutualistica, l'Organo amministrativo potr  elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

45.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualit , indivisibilit  delle riserve e devoluzione)

46.1 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 (Rinvio)

47.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle societ  cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle societ  a responsabilit  limitata.

F.to Chiavazzoli Dina - Scognamiglio Piera - Scognamiglio Rosa - Scognamiglio Nicola -